

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

ALLEGATO A1

CAPITOLATO TECNICO e PRESTAZIONALE

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTARIO PER
ARTROSCOPIA
OCCORRENTE ALLE AA.SS.L., EE.OO., I.R.CC.S. DELLA REGIONE
LIGURIA – II EDIZIONE
PER UN PERIODO DI 36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12
MESI**

LOTTI N. 47

N° GARA: XXXXXXXX

1. OGGETTO CONTRATTO

Il presente documento ha come oggetto la fornitura di “Materiale di consumo e strumentario per artroscopia” occorrente al fabbisogno delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria di seguito descritto e suddiviso nei seguenti n. 47 lotti:

MATERIALE DI CONSUMO PER ARTROSCOPIA		
LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO
SPALLA		
1	CANNULE PER ARTROSCOPIA	Cannule monouso artroscopiche per accessi chirurgici. <i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • materiale plastico trasparente • di diametri progressivi da 4,5 mm a 8,5 mm e di lunghezze progressive da 45 mm a 90 mm. • con filetto per l'avvitamento • con rubinetto di deflusso • con guarnizione di tenuta
2	ANCORE BIOCOMPATIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Ancore radiotrasparenti per la fissazione omerale (qualità dell'osso buona) dei tendini della cuffia dei rotatori. <i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • biorassorbibili e/o biocompatibili ad elevato pull-out a doppio filetto corticale e spong. • Almeno 2 misure di diametri tra 3,5 mm e 6 mm • in tricalciofosfato o peek di vari diametri (per revisione) o comunque osteoconduttivo • premontate su manipolo per l'avvitamento nell'osso • dotate di strumentario dedicato per la preparazione del foro • con almeno doppia sutura ad elevata robustezza scorrevole di diverso colore. • Strumentario dedicato
3	ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	<i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • biocompatibili a tutta sutura ad elevato pull-out • disponibili a singolo o doppio filo • se a doppio filo di colore diverso • diametro minimo 1,7 mm per singolo filo e 2,7 mm per doppio filo • con sutura ad elevata robustezza scorrevole

		<ul style="list-style-type: none"> • radiotrasparenti • dotate di strumentario dedicato per la preparazione del foro
4	ANCORE IN BIOPOLIMERO PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	<p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancore composite in polimero con tricalciofosfato • Riassorbibili o parzialmente riassorbibili • Caricate con doppio filo n. 2 non riassorbibile di diverso colore scorrevole • Elevato pull-out • Radiotrasparenti • Diametro minimo 2,8 mm • Preforate con strumentario dedicato per l'impianto
5	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	<p>Ancore in titanio per la fissazione omerale (qualità dell'osso scarsa) dei tendini della cuffia dei rotatori.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • metalliche in titanio ad elevato pull-out • diametro uguale o superiore a 5 mm. • Disponibili in almeno due misure di diametro • premontate su manipolo per l'avvitamento nell'osso • con filo di sutura non riassorbibile ad elevata robustezza, singolo o doppio.
6	ANCORE RIASSORBIBILI PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	<p>Ancore riassorbibili per la riparazione capsulare della glena scapolare.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • biorassorbibili e/o biocompatibili ad elevato pull-out • a singolo filo o a doppio filo • Almeno 2 misure di diametri da 1,5 mm a 3,5 mm. • premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitate • con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole • Dotate di strumentario dedicato
7	ANCORE TUTTO FILO PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	<p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • biocompatibili a tutta sutura ad elevato pull-out • disponibili a singolo o doppio filo • se a doppio filo di colore diverso • diametro minimo 1,7 mm • con sutura ad elevata robustezza scorrevole • radiotrasparenti • dotate di strumentario dedicato per la preparazione del foro

8	ANCORE METALLICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA INSTABILE	Ancore in titanio per la riparazione capsulare della glena scapolare. <i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • metalliche in titanio ad elevato pull-out • • premontate su manipolo per l'inserimento nell'osso a battuta non avvitate • con filo di sutura ad elevata robustezza scorrevole e
9	PINZE ARTROSCOPICHE PER LA CHIRURGIA DELLA SPALLA	<i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Set di pinze dotate di impugnatura ergonomica per l'utilizzo in chirurgia artroscopica della spalla • Pinza ad anelli • Scollatore piatto per labbro glenoideo • Raspa • Pinza penetrante recupera-suture retta • Pinza penetrante recupera-suture angolata • Pinza penetrante recupera-suture curva
10	UNCINI PER SUTURA DELLA CAPSULA ARTICOLARE DELLA SPALLA	Uncini per la sutura della capsula articolare della spalla. <i>Caratteristiche tecniche:</i> Sistema costituito da uno spingifilo con punte ad uncino intercambiabili. Disponibilità di diverse lunghezze e curvature degli uncini in modo da poter agevolmente trattare qualunque tipo di lesione. La cannulazione del sistema permette il passaggio dei fili passa suture o fili di sutura monofilamento di dimensione da # 2-0 fino a # 1. Monouso. Sistema in grado di permettere l'utilizzo di una singola cannula operativa.
11	UNCINI PASSA SUTURE PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	Uncino passa suture monouso per il recupero dei fili attraverso i lembi della lesione. <i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • metallico ad elevata rigidità e robustezza in modo che sia consentita agevolmente la penetrazione transcutanea • tagliente in punta con vari gradi di curvatura • con asola a estrazione in punta aperta.
12	PINZE PER SUTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI "ONE STEP"	Pinze per la sutura della cuffia dei rotatori "One step". <i>Caratteristiche tecniche:</i>

		<p>Si richiede una pinza atta alla riparazione dei tessuti della cuffia dei rotatori della spalla che consenta il passaggio di una sutura di calibro USP2 attraverso i tessuti con un unico gesto chirurgico, ovvero in un solo passaggio attraverso un solo portale artroscopico.</p> <p>Tale pinza dovrà possedere nella parte distale un morso tipo “grasper” a basso profilo sufficientemente profondo per afferrare un’ampia porzione di tessuto da suturare.</p> <p>Dovrà inoltre essere cannulata al suo interno per permettere lo scorrimento di un ago monouso che verrà utilizzato per il passaggio della sutura attraverso la cuffia dal basso verso l’alto.</p> <p>La pinza dovrà essere costruita in acciaio inox medicale risterilizzabile ed avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lunghezza operativa minima di 15 cm ▪ diametro dello stelo massimo 5 mm ▪ apertura del morso di almeno 10 mm ▪ lunghezza minima del morso di almeno 12 mm ▪ aghi monouso dedicati.
GINOCCHIO		
13	DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO AUTOMATICO	<p>Set completo di materiale di impianto riassorbibile e non riassorbibile e strumentario per la sutura di lesioni meniscali in zona rossa e rosso/bianca premontate su manipolo con tecnica all inside.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • biorassorbibili e/o biocompatibili ad elevato pull-out • con sistema di arresto controllato • premontate su manipolo per l'inserimento retto/curvo ed inverso • con la possibilità di eseguire la sutura in un'unica manovra senza estrarre il manipolo dall'articolazione • a sgancio automatico • con filo di sutura ad elevata robustezza. • Dotato di taglia-nodi monouso dedicato
14	DEVICE PER SUTURE MENISCALI ALL INSIDE A SGANCIO CONTROLLATO	<p>Set completo di materiale di impianto riassorbibile e non riassorbibile e strumentario per la sutura di lesioni meniscali in zona rossa e rosso/bianca premontate su manipolo con tecnica all inside.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • biorassorbibili e/o biocompatibili ad elevato pull-out • con sistema di arresto controllato • premontate su manipolo per l'inserimento retto/curvo ed inverso • con la possibilità di eseguire la sutura in un'unica manovra senza estrarre il manipolo dall'articolazione • a sgancio automatico • con filo di sutura ad elevata robustezza.

		<ul style="list-style-type: none"> • Dotato di taglia-nodi monouso dedicato
15	SISTEMA DI SUTURE MENISCALI INSIDE OUT	<p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sistema costituito da cannule, aghi, raspe per suture con accesso ottimale in tutte le zone del menisco interno ed esterno • estremità della cannula metallica con morfologia atraumatica per caricamento degli aghi • gli aghi devono essere flessibili e dotati di suture precollegate ad alta resistenza di dimensioni 2/0 usp • strumentario dedicato
16	FILO PASSA SUTURE TRANSOSSEO	<p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Filo asolato flessibile metallico, intrecciato o composito per il passaggio delle suture artroscopiche transossee in zone difficilmente accessibili del ginocchio • Diametro massimo 2 mm
17	DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI PLURIUSO	<p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo con disegno a basso profilo per suture meniscali • Garantisce il passaggio del dispositivo negli spazi articolari ristretti senza danneggiare la superficie cartilaginea • Meccanismo one step per favorire il passaggio della sutura mediante ago tagliente attraverso i tessuti e permetterne il recupero in un singolo passaggio attraverso un singolo portale • Pluriuso • Strumentario dedicato (pistola)
18	DISPOSITIVO AUTOPASSANTE ONE STEP PER SUTURE MENISCALI MONOUSO	<p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo con disegno a basso profilo per suture meniscali • Garantisce il passaggio del dispositivo negli spazi articolari ristretti senza danneggiare la superficie cartilaginea • Meccanismo one step per favorire il passaggio della sutura mediante ago tagliente attraverso i tessuti e permetterne il recupero in un singolo passaggio attraverso un singolo portale • Monouso
19	VITI IN TITANIO AD INTERFERENZA PER LA FISSAZIONE DEL LCA/LCP	<p>Viti interferenziali per la fissazione del neo LCA/LCP a livello tibiale.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • viti a interferenza cannulata metallica in titanio amagnetico per la fissazione del legamento crociato anteriore con innesto da tendine rotuleo • forma atraumatica

		<ul style="list-style-type: none"> • filettatura smussa con solchi profondi per assicurare una tenuta completa • disponibile nei diametri 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm e superiori • almeno due lunghezze disponibili: lunghezza minima 20 mm e massima 30 mm (devono essere offerte almeno la lunghezza minima e la lunghezza massima) • dotate di cacciavite cannulato e filo guida dedicato che dovrà essere malleabile, con proprietà di memoria elastica che ne impedisca la rottura e che dovrà presentare lunghezza minima di 20 cm • strumentario dedicato
20	SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE LCA SISTEMA FISSAZIONE TIBIALE PER GR-ST CON VITE + GUAINA	<p>Sistema di fissazione tibiale LCA sistema fissazione tibiale per GR-ST con vite + guaina.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sistema composto da guaina ad espansione + vite conica autofilettante in TCP+PLA di diametro variabile • materiale riassorbibile TCP+PLA • lunghezza minima 5 cm • di diametro progressivo da 7 mm a 12 mm. • Strumentario dedicato
21	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA	<p>Sistema di fissazione extra articolare a doppio pin per il neo LCA completo di strumentario dedicato.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • biorassorbibili e/o biocompatibili • trans femorale. • in tricalciofosfato • utilizzabile sia per il tendine rotuleo che per il STG • almeno 2 misure di diametri tra 2 mm e 4 mm • con doppio sistema dedicato per tendine rotuleo e per semitendinoso e gracile • strumentario dedicato.
22	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA EXTRACORTICALE	<p>Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA a barretta in titanio con loop per il caricamento del trapianto.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • di lunghezze progressive da 20 mm a 60 mm. • supportato da sistema correttivo per eventuale sfondamento della corticale femorale • utilizzabile sia con BTB che con STG • con suture di trasporto premontate ad elevato pull-out

		<ul style="list-style-type: none"> • strumentario dedicato.
23	SISTEMA PER FISSAZIONE FEMORALE DEL NEO LCA CON BOTTONE REGOLABILE	<p>Sistema per la fissazione extracorticale femorale del neo LCA a barretta in titanio con loop per il caricamento del trapianto.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • supportato da sistema correttivo per eventuale sfondamento della corticale femorale • utilizzabile sia con BTB che con STG • con suture di trasporto premontate ad elevato pull-out • Con loop regolabile • strumentario dedicato
24	CAMBRE PER LA FISSAZIONE DEL LCA	<p>Cambre per la fissazione del LCA.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambre in lega di titanio aventi profilo interno dotate di dentini per una sicura fissazione del neo legamento all'osso. • L'altezza dei rebbi dovrà essere di misure crescenti da 15 mm a 20 mm (dovranno essere offerte almeno le misure 15 mm e 20 mm) • La gamma di larghezze dovrà prevedere misure di 6, 8, 10, 12 mm. • Strumentario dedicato.
25	FRESE CANNULATE TIPO ROSENBERG	<p>Frese cannulate tipo Rosenberg.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frese cannulate artroscopiche a ghianda tipo Rosenberg per realizzazione di tunnel ossei nella ricostruzione del legamento crociato anteriore. • Diametri 6,5mm; 7,5 mm; 8,5 mm; 9,5 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm • Lunghezza minima di almeno 18 cm. • A partire dalla punta dovranno essere calibrate con tacche ben visibili ogni 5 mm fino almeno alla lunghezza di 130 mm. • Al loro interno dovrà poter scorrere liberamente un filo guida asolato di diametro 2,4 mm. • In acciaio inox medicale • Adattabilità a tutti i trapani in dotazione presso le Sale Operatorie Ortopediche.
26	PUNTATORI FEMORALI PER RICOSTRUZIONE LCA (AIMER)	<p>Puntatori femorali per ricostruzione LCA (AIMER).</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Si richiedono due set completi di puntatori femorali aventi un offset di 5,6,7,8 mm da utilizzarsi per il posizionamento del filo guida femorale nella procedura di ricostruzione del legamento crociato anteriore. • Tali puntatori artroscopici dovranno essere costituiti in acciaio medico sterilizzabile in autoclave, avere una facile e sicura presa che consenta al chirurgo un preciso posizionamento. • I puntatori dovranno essere cannulati al loro interno per consentire il passaggio del filo guida di diametro 2,4 mm e dovranno presentare lo stelo graduato con tacche ad ogni centimetro di lunghezza.
27	FILI GUIDA ASOLATI PER LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE	<p>Fili guida asolati per legamento crociato anteriore.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Si richiede un filo metallico in acciaio inox medico avente diametro 2,4 mm ed lunghezza di 40 cm. • Tale filo, da utilizzarsi per il trasporto del neolegamento all'interno del tunnel con l'ausilio di una sutura, dovrà possedere un'asola nella parte distale atta all'alloggiamento di almeno 4 fili di sutura calibro USP 2. • La parte prossimale dovrà possedere una punta trocar per una facile perforazione ossea.
28	PINZE RECUPERA SUTURE	<p>Pinze recupera suture per la gestione artroscopica del recupero e spostamento delle suture dai vari portali.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <p>Il disegno delle "chele" delle pinze dovrà garantire un'agevole presa delle suture preservandone l'integrità.</p> <p>Dovranno possedere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in acciaio chirurgico per garantire la massima robustezza nei confronti delle rotture dell'estremità distale. ▪ impugnatura ergonomica con lunghezza delle ganasce differenziata per ottenere il massimo confort.
29	SPINGI NODI	<p>Spingi nodi</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Spingi nodi con estremità chiuse ad un foro • lunghezza non inferiore a 20 cm con impugnatura ad anello, • in acciaio medico sterilizzabile.

30	PINZE TAGLIASUTURE ARTROSCOPICHE	<p>Pinze taglia suture artroscopiche.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pinza idonea al taglio di tutte le tipologie di suture ad alta resistenza. • Tale strumento dovrà essere realizzato in acciaio medicale risterilizzabile, avere un diametro idoneo all'inserimento nelle cannule artroscopiche in dotazione che sono di diametro progressivo da 4,5 mm a 8,5 mm e operare il taglio di due suture contemporanee (massimo calibro 2 USP) con dispositivo scorrevole a ghigliottina. • La pinza dovrà inoltre essere dotata di dispositivo di sicurezza che garantisca il taglio delle suture solo a seguito di azionamento di una levetta da parte del chirurgo. • Tale pinza dovrà avere una lunghezza operativa minima di 16 cm. Indispensabile poter procedere ad un lavaggio e sterilizzazione accurati.
31	BASKET, PINZE DA PRESA E FORBICI ARTROSCOPICHE PER GRANDI MEDIE E PICCOLE ARTICOLAZIONI	<p>Basket e pinze da presa per grandi, medie e piccole articolazioni.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Strumentazione dotata di impugnatura agile, ergonomica e sicura per essere utilizzata in grandi, medie e piccole articolazioni. • L'articolarietà del morso deve avvenire per scivolamento multicentrico della ganascia superiore su quella inferiore azionata dall'impugnatura, in quanto la forza di taglio deve agire sul morso distale senza che questo si articoli su un unico perno. • Varietà di spessore, profilo, larghezza, lunghezza e inclinazione dei morsi taglienti. • Le pinze devono avere leve di blocco/sblocco rapido con bocca a denti tipo squalo e larga a denti retrogradi per catturare tessuti molli e frammenti fibrocartilaginei. • Gli strumenti devono essere in acciaio satinato per evitare riflessi intrarticolari. <p>Forbici artroscopiche.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Strumentazione dotata di impugnatura ergonomica e agile, utilizzabile in grandi, piccole e medie articolazioni • L'articolarietà del morso deve avvenire per scivolamento multicentrico della ganascia superiore su quella inferiore azionata dall'impugnatura, in quanto la forza di taglio deve agire sul morso distale senza che questo si articoli su un unico perno, margini serrati.

		<ul style="list-style-type: none"> • Gli strumenti devono essere in acciaio satinato per evitare riflessi intrarticolari. • Morso retto, morso inclinato a dx e morso inclinato a sn.
32	TENDON STRIPPER	<p>Strumentario chirurgico per il prelievo atraumatico dei tendini gracile e semitendinoso nella chirurgia ricostruttiva del LCA e LCP.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • lunghezza stelo: cm 30 e cm 35 • chiusa e dotata di affilatura atraumatica onde evitare danni accidentali ai tendini. • In acciaio chirurgico sterilizzabile • Facilità di pulizia
33	OPEN TENDON STRIPPER	<p>Strumentario chirurgico per il prelievo atraumatico dei tendini gracile e semitendinoso nella chirurgia ricostruttiva del LCA e LCP.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tendon stripper con ansa aperta per tendini di diametro uguale o maggiore a 6 mm • atraumatico • In acciaio chirurgico sterilizzabile • Facilità di pulizia
34	SISTEMA PER TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINEE	<p>Sistema per il trattamento delle lesioni cartilaginee.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema per esecuzione manuale di microfratture da potersi usare in chirurgia artroscopica o mini invasiva di lunghezza non inferiore a 40 cm e di diametro non superiore ad 1 mm per ottenere la fuoriuscita di cellule midollari pluripotenti e stimolare il processo di riparazione. • Composto da manipoli riutilizzabili e filo guida. • Strumentario dedicato.
35	CURETTE AD ANELLO	<p>Curette ad anello.</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi progettati per courettage cartilagineo • Dotate di manici ergonomici con riferimento alla direzione della punta, • Diversi diametri e angolature.
36	FRESE FLESSIBILI PER LCA	<p>Sistema di frese flessibili per la ricostruzione del LCA</p> <p><i>Caratteristiche tecniche:</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di frese flessibili per la ricostruzione del LCA • Diametri: 7, 8, 9, 10 e 11 mm • Guida flessibile • Pluriuso • Acciaio medicale • Strumentario dedicato
37	FRESE RETROGRADE	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di frese retrograde di calibro crescente. • Diametri 6-7-8-9-10 mm • Asolate • Monouso • Strumentario dedicato
POLSO		
38	CANNULE ARTROSCOPICHE SOFT	<i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale malleabile trasparente • Doppia guarnizione di resistenza alla pressione • Flessibile ed espandibile per adattamento a vari strumenti • Di misure utili sia per artroscopia di polso che di spalla
39	PASSA SUTURE MONOUSO	<i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Manico in plastica e telaio in metallo • Angolazioni: retta 25° - 30° - 45° - 70° - 90°
40	ANCORA ARTROSCOPICA A BATTUTA PER RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL POLSO	<i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale peek ad alta resistenza 2 componenti • Sistema di bloccaggio della sutura tramite serraggio in un'asola chiusa • Diametro 2,5 mm • Kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea
41	ANCORA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLO SCAFOLEGGIO	<i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale peek a 2 componenti • Sistema di bloccaggio della sutura tramite serraggio in un'asola aperta tipo forchetta • Diametro 3,5 mm • Kit monouso per ottimizzazione della preparazione ossea
42	NANO STRUMENTI PER ARTROSCOPIA PICCOLE ARTICOLAZIONI E POLSO	<i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> • diametro 2 mm • lunghezza minima 70 mm e massima 130 mm • set completo di pinze biopsia, curette, forbici, basket, grasper e palpatore

43	MICROSUTURE A LOOP PER LA FISSAZIONE TENDINEA	<i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> Misure 2.0 e 4.0 USP Aghi curvi e retti
44	PASSA TENDINI ARTROSCOPICO	<i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> Diametro 2,5 mm e 3,5 mm Lunghezza minima 16 mm e massima 22 mm
45	SET DI TRAZIONE PER ARTROCOPIA DI POLSO	<i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> Formato da una torre di trazione sterilizzabile Tiradita sterili di almeno 4 misure Cuscinetti di controtrazione da gomito sterili Strumentario dedicato
46	ASPIRATORI DA PAVIMENTO	Aspiratori da pavimento. <i>Caratteristiche tecniche:</i> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivi progettati per garantire che il pavimento della sala operatoria rimanga asciutto durante le procedure chirurgiche. Constano di un disco di plastica dotato di incavi per asciugare il pavimento. Dovranno essere di dimensioni ridotte, di uso semplice.
47	BANCO DA LAVORO PER PREPARAZIONE DEL NEOLEGAMENTO	Banco da lavoro per preparazione del neolegamento <i>Caratteristiche tecniche:</i> Materiale: metallo riutilizzabile e sterilizzabile

VALIDO PER TUTTI I LOTTI: Per le misure dei diametri e delle lunghezze si accetterà una tolleranza del \pm 10%. Tale tolleranza non si applica per i calibri USP.

I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche specificate per ogni singolo lotto.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dal lotto, fatta salva l'applicazione dell'art. 68 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Laddove viene richiesto apposito strumentario per l'impianto del dispositivo oggetto di gara, detto strumentario dovrà essere fornito in comodato d'uso gratuito e dovrà essere contenuto possibilmente in un solo container chiuso, dotato di filtri sul coperchio e comunque di peso non superiore a 15 Kg. (in ottemperanza a quanto previsto dalle norme antiinfortunistiche vigenti) che dovranno essere chiusi. Gli operatori economici non potranno partecipare a più lotti offrendo lo stesso prodotto ma è consentita la partecipazione a più lotti qualora i singoli elementi rientrino nella componentistica di diversi dispositivi.

Per i lotti 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11- 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24– 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 –33– 36 – 37 – 38 – 40 – 41 – 42 – 44 l'operatore economico offerente dovrà allegare alla scheda tecnica del prodotto offerto la certificazione attestante il valore della resistenza alla fatica espressa in N/mm² (Mega Pascal=MPa) del prodotto stesso.

La carenza di tale dato certificato determinerà l'esclusione dell'operatore economico concorrente dalla procedura di gara per il lotto partecipato.

2. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Per i lotti da 1 a 44 la fornitura sarà aggiudicata, per singolo lotto, con le modalità di cui all'art. 95 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri di QUALITA' precedentemente indicati (punti 70), oltre al criterio PREZZO avente un peso massimo di 30 punti.

Per i soli **lotti 45, 46 e 47** trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e definite dal mercato di riferimento, l'aggiudicazione avverrà in applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e cioè a favore della Ditta che, avendo proposto prodotti corrispondenti alla richiesta e alle caratteristiche appositamente individuate nel Capitolato Tecnico e prestazionale, avrà offerto il minor prezzo.

L'offerta economica verrà richiesta per un dispositivo "Standard" al fine di consentire alla Commissione giudicatrice una valutazione omogenea dei prodotti proposti da tutte le Ditte offerenti.

La percentuale di sconto offerta in sede di gara per il dispositivo "Standard" (per il quale verrà richiesta l'offerta economica) sarà applicata a tutte che compongono l'offerta.

L'offerta economica della gara dovrà indicare il prezzo unitario (IVA esclusa) di tutte le voci inserite nei lotti di riferimento per i dispositivi "Standard" individuati dalla Commissione tecnica.

3. CAMPIONATURA

Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione con oneri a proprio carico la campionatura richiesta per ciascun lotto ed il relativo strumentario per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

Le Ditte dovranno inserire nella documentazione tecnica, per ciascun lotto partecipato, l'elenco degli strumenti che verranno forniti per l'utilizzo ottimale dell'articolo oggetto del lotto e che verranno presentati in fase di dimostrazione.

A tale proposito le Ditte offerenti dovranno inviare un proprio rappresentante presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto – Via G. D'Annunzio 64, Genova – nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota, per la presentazione della campionatura per ogni singola tipologia di prodotto offerto compreso nei lotti nonché del relativo strumentario.

La data, i termini e le modalità di presentazione della campionatura verranno comunicati con congruo

preavviso.

Gli oneri relativi alla visione dei dispositivi e dello strumentario sono a totale carico della Ditta concorrente. Al termine della seduta di presentazione e previa valutazione in seduta riservata da parte dei Commissari, ciascuna Ditta provvederà a ritirare tutta la campionatura e lo strumentario visionato dalla Commissione giudicatrice.

La Campionatura dei dispositivi, prodotta in visione a titolo gratuito:

- dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- dovrà essere presentata nella confezione e negli imballaggi originali ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo.

4. DURATA

Il contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi dalla stipula della Convenzione di fornitura con facoltà di proroga di 12 mesi.

5. EQUIVALENZA DEI PRODOTTI OFFERTI

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche.

6. PREZZI DI AGGIUDICAZIONE E PREZZI CONSIP

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino.

Qualora in corso di contratto i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip spa siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla Ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare le disposizioni dettate in materia di contenimento della spesa pubblica, la Centrale, sentite le Aziende Sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato.

7. VALIDITA' E SCADENZA DEI PRODOTTI

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

8. CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e

procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

9. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto specificamente previsto nella Convenzione di fornitura, a:
 - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed

Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
 - c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

12. MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.

5. La somministrazione dei Dispositivi Medici oggetto del presente Capitolato avverrà con le modalità del CONTO DEPOSITO da attivare su richiesta delle singole Aziende sanitarie, in base alle esigenze degli utilizzatori. Per le modalità operative del sopra citato contratto si rinvia al contenuto **dell'Allegato A3 "Contratto di conto deposito"**

Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi (valutare gara per gara) a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.

10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.

11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.

12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 14 "Penali".

13. SERVIZI ACCESSORI

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore dovrà trasmettere a CRA, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica mensile relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura
- Data ricezione OdF
- Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità
- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti

Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della CRA entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per i dati riferiti al mese di luglio il termine di consegna della reportistica è fissato al 1° settembre successivo. CRA si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di CRA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

CRA si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a CRA, in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Materiale per il sito

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di CRA, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da CRA, anche ai fini dell'inserimento sul NECA
- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

3. Dati relativi Fornitore:

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- ✓ alle forniture/servizi compresi nella Convenzione;
- ✓ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- ✓ alle modalità di inoltro dei reclami;
- ✓ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

14. PENALI

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 1% dell'ammontare netto contrattuale

dell'OdF e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale dell'OdF. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla CRA di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

- b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
- c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:
 - ✓ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
 - ✓ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui al paragrafo "Servizio di reportistica" la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul corrispettivo delle fatture da liquidare o sul deposito cauzionale, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione del stesso nel suo originario ammontare

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

8. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste

anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

15. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 commi 1 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla CRA.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di CRA, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

16. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI DA PARTE DI CRA

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14, comma 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da CRA; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a CRA entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRA nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa CRA a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di CRA. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.

4. CRA potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% CRA terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente

17. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO, INDISPONIBILITA' E/O IMPOSSIBILITA' DELLA FORNITURA, EVOLUZIONE TECNICA

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a CRA ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna evidenziando la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto.

2. L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i prodotti su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.

3. Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla CRA.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea del prodotto (e/o impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:

- Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
- Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
- Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;

- Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
- Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
- Ripetute rotture di stock;

sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali CRA procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18.della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex art. 110 D. Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.
6. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi
7. Il Fornitore si impegna, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole di CRA o della Commissione Giudicatrice (ove prevista), ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

18. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dal prelievo dei prodotti che restano di proprietà del fornitore fino al momento del prelievo da parte dell'utilizzatore; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

19. VERIFICHE DELLA CONVENZIONE E DELLA FORNITURA

1. CRA si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.
2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.
3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.
4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a CRA ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

20. RISERVATEZZA (PRIVACY)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.
2. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:
 - ✓ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
 - ✓ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
 - ✓ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
 - ✓ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - ✓ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
 - ✓ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;

- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ✓ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ✓ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ✓ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par.

3. La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

4. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

21. RISOLUZIONE – DICHIARAZIONE DI NULLITA'

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
 - h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.
4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata PEC, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi delle disposizioni che precedono;
 - f) nei casi previsti dall'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
 - i) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa
5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.
10. La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

22. RECESSO

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.
4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
5. La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109 D.Lgs. n.- 50/2016 .
6. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

23. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

24. SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività
4. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

A.Li.Sa. - Centrale Regionale di Acquisto

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luigi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate